

Scheda 5.5

Natura - Legge dello Stato

Titolo - Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

Estremi - Legge 14 gennaio 2013, n. 9 - Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, art. 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi) come modificato dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161, articolo 18, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 ottobre 2014 - Suppl. Ordinario n. 83.

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013

Settore tematico - Agriturismo: ristorazione

Categoria - Sicurezza alimentare

Sintesi del contenuto - L'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9, come modificato dall'articolo 18 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, stabilisce (comma 2) che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice